



## Venezia Porto Marghera – Servizio Bonifiche di Porto Marghera

### Procedimento Amministrativo

La Regione Veneto è responsabile del procedimento amministrativo, per quanto riguarda la bonifica di siti inquinati, per il territorio ricompreso nel [P.A.L.A.V., il Piano d'Area per la Laguna e l'Area Veneziana](#), che comprende al suo interno 17 Comuni: Campagna Lupia, Camponogara, Cavallino - Treporti, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia.

Nel [Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera](#) le procedure sono sempre regolamentate dal Titolo V parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#), ma la responsabilità dei procedimenti fa capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**In tutti gli altri comuni**, quelli non compresi nel P.A.L.A.V. e nel SIN di Venezia Porto Marghera, la responsabilità del procedimento amministrativo è del singolo comune in cui ricade l'area oggetto dell'evento potenzialmente contaminante.

Le procedure operative e amministrative che riguardano la bonifica di siti contaminati sono contenute nell'art.242 del D.Lgs 152/2006, e riguardano in primo luogo le misure di prevenzione necessarie che il responsabile dell'inquinamento deve mettere in atto entro 24 ore dal verificarsi di un evento potenzialmente inquinante, con obbligo di comunicazione immediata agli organi competenti, secondo le modalità disciplinate dall'art.304 comma 2 dello stesso Testo Unico.

La medesima procedura si applica anche nel caso di contaminazioni storiche.

In seguito all'attuazione delle necessarie misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento svolge nelle zone interessate un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, nel caso in cui i valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione non siano stati superati, è sufficiente l'invio di un'autocertificazione al comune e alla provincia competenti per territorio. Tale autocertificazione conclude il procedimento di notifica, che nei casi appena descritti non coinvolge la Regione. Sono possibili attività di controllo e verifica da effettuarsi nei successivi 15 giorni dalla conclusione del procedimento di notifica.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 ha modificato sostanzialmente l'iter amministrativo e procedurale in materia di bonifiche, introducendo i concetti di **Analisi di Rischio** e valutazione delle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e di Rischio (CSR)**, correlati alla valutazione del danno ambientale.

Il legislatore, in questo caso, ha deciso di affrontare la questione relativa alla bonifica dei siti contaminati introducendo un elemento probabilistico e parlando di siti potenzialmente contaminati. In seguito ad un evento potenzialmente contaminante o nel caso di contaminazioni storiche, i valori su cui accertare possibili superamenti sono relativi alle CSC, che sono dei parametri tabellari indicati come i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica.

Quindi, un **sito potenzialmente contaminato** è individuato dal superamento di uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali rispetto ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione. Su un sito potenzialmente contaminato si applica quindi una valutazione di rischio cosiddetta sito specifica, che quindi tiene conto non solo dei parametri di CSC ma del contesto ambientale in cui vengono rilevati.

Quel che si ottiene al **termine della procedura di analisi di rischio sito specifica sono i valori delle CSR**, che sono dunque i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, applicate caso per caso secondo i principi illustrati nel Testo Unico Ambientale sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.

Si considera quindi **contaminato un sito nel quale i valori delle CSR**, determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio **risultino superati**, mentre non contaminato è un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di CSC oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di CSR determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica.

Se l'indagine preliminare accerta l'avvenuto superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune e alla provincia competenti, descrivendo le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi 30 giorni, è tenuto a presentare alle predette amministrazioni e alla Regione uno specifico Piano di Caratterizzazione.

La **caratterizzazione ambientale di un sito** è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

Per caratterizzazione dei siti contaminati si intende quindi l'intero processo che va dalla ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito, alla predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, all'esecuzione dei piani di indagine e di eventuali indagini integrative, all'elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti, fino all'identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili, sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o bonifica che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio sito – specifica.

L'analisi di rischio si può applicare prima, durante e dopo le operazioni di bonifica o messa in sicurezza. Il riferimento è ai due criteri-soglia di intervento: il primo (Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC) considera un valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione ambientale ed il secondo (Concentrazioni Soglia di Rischio - CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

Nell'applicazione dell'analisi di rischio dei siti contaminati e per una interpretazione corretta dei risultati finali, occorre tenere conto che la grandezza rischio, in tutte le sue diverse accezioni, ha costantemente al suo interno componenti probabilistiche.

Nella sua applicazione, per definire gli obiettivi di risanamento, è importante sottolineare che la probabilità non è legata all'evento di contaminazione (già avvenuto), quanto alla natura

probabilistica degli effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l'esposizione ad un certo contaminante, può avere sui ricettori finali.

Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovrà essere posta una particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, scelta che dovrà rispondere sia a criteri di conservatività, il principio della cautela è intrinseco alla procedura di analisi di rischio, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte.

L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli orientamenti strategici più recenti, devono tenere presente la destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale.